

PERMANENZA NELL'ELENCO INFORMATIZZATO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Al fine di mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, il professionista è tenuto a

- ✓ comunicare alla Direzione regionale competente, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica, ogni variazione dei dati in precedenza comunicati
- ✓ trasmettere **ad ogni scadenza della copertura assicurativa** (annuale, semestrale, trimestrale) e, **comunque entro i 30 giorni successivi a tale scadenza**, la seguente documentazione:

1. **copia integrale della polizza assicurativa** completa delle **condizioni contrattuali relative al visto di conformità** per il periodo immediatamente successivo alla data di scadenza dell'ultima polizza presentata (ovvero le quietanze di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia suddiviso in rate) **ed evidenza del pagamento del premio**;
2. **autocertificazione** corredata da copia di un documento di riconoscimento attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza (sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 164/1999 e insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza) comprensiva della comunicazione riguardo all'opzione del visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730.

Per continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo:

il professionista è, pertanto, tenuto a verificare che la data di inizio validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza indicato nel contratto precedente.

Eventuali periodi scoperti inficiano il permanere nell'elenco informatizzato con la necessità di presentare una nuova comunicazione di inserimento, essendo venuti meno gli effetti prodotti dalla precedente.

In proposito, si segnala che viene garantita la continuità della polizza anche nel caso in cui il professionista produca una polizza integrativa che assicuri *retroattivamente* un periodo di attività non coperto dalla polizza precedentemente stipulata. In tali casi, attraverso il meccanismo della retroattività, viene ripristinata la continuità della polizza dal giorno di scadenza del contratto precedente.

Il professionista è, inoltre, tenuto a verificare che la polizza sottoscritta, da trasmettere in occasione del rinnovo, sia adeguata ad eventuali intervenute modifiche normative.

Al riguardo si segnala:

- ❖ l'art. 6 del D.Lgs. 175/2014 che ha modificato l'art. 22 del DM 164/1999 innalzando il massimale richiesto per la polizza assicurativa da € 1.032.913,80 a € **3.000.000**
 - *pertanto, a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 175/2014) per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali occorre che la polizza sia adeguata ai nuovi massimali*

- ❖ l'art. 3 del D.L. n. 50/2017 che ha rideterminato in € **5.000** il limite, in precedenza fissato a € 15.000, oltre il quale i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione il visto di conformità, previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, al fine di compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette e relative addizionali, IRAP e ritenute alla fonte
 - *pertanto, a decorrere dal 24 aprile 2017, per assicurare la regolare apposizione del visto di conformità è necessario che la polizza sottoscritta sia aggiornata alle novità introdotte dall'art. 3 del D. L. n. 50/2017*

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VALIDA AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO INFORMATIZZATO

Qualora si ometta di trasmettere la documentazione indicata ai precedenti punti 1. e 2. ovvero si trasmetta una documentazione incompleta e/o carente - e in assenza di regolarizzazione - il professionista verrà **cancellato** dall'elenco informatizzato.

La cancellazione avverrà con effetto dal giorno successivo alla data di scadenza riportata nell'ultima polizza presentata. Da tale data, quindi, il professionista non sarà più legittimato ad apporre il visto.

Successivamente alla cancellazione dall'elenco informatizzato il professionista che intenda riprendere l'attività di apposizione del visto di conformità è tenuto a presentare una **nuova comunicazione preventiva**, ex art. 21 D.M. n. 164/99, completa di tutti gli allegati.

Tale comunicazione produrrà i suoi effetti dalla data di presentazione della richiesta.